TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Lazio - II Sezione, 18 febbraio 2005, n. 1411.

È nullo il voto espresso in una scheda che, oltre a riportare un crocesegno sul simbolo di lista e l'espressione di una preferenza a favore di un suo candidato, contiene anche la cancellatura a matita di un secondo crocesegno su altro simbolo con a fianco la dicitura "sbagliato a scrivere " e un'ulteriore scritta, elementi estranei alle esigenze di espressione del voto.

Omissis.
Detta scheda, infatti, riporta il segno di croce sul simbolo "…" con a fianco la preferenza a favore del candidato "…" ed altro segno di croce sul simbolo "…", cancellato a matita, con l'aggiunta della scritta "sbagliato a scrivere" e altra scritta che potrebbe essere una firma illeggibile.
Al riguardo il collegio osserva che ai sensi dell'art. 69, secondo comma, del D.P.R. 16.5.1960 n. 570, applicabile alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, come nella fattispecie in esame, sono nulli i voti contenuti in schede che "presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto".
Tale disposizione, come pure quella analoga contenuta nell'art. 64 dello stesso D.P.R. n. 570/1960 per i comuni con popolazione inferiore, sono state interpretate dalla giurisprudenza in maniera non univoca. Da parte di una giurisprudenza meno rigorosa, infatti, è stato precisato che il voto espresso da un elettore in sostituzione di una preferenza cancellata non costituisce *ex se* manifestazione di un segno di riconoscimento, in quanto tali possono ritenersi unicamente quelle scritte o segni oggettivamente estranei all'esigenze di espressione del voto e che non trovino ragionevole spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha inteso esprimere il proprio voto (cfr. Cons.St., V, 3.12.2001 n. 6052; id., 15.3.2001 n. 1520). In senso più rigoroso si è pronunciata altra giurisprudenza (cfr. Cons, St., V, 3.1.2002 n. 3; id., V, 21.9.1996 n. 1149), secondo la quale, nell'ipotesi di cui sopra, si sarebbe in presenza di un chiaro segno di riconoscimento, con conseguente nullità della scheda votata, stante la possibilità per l'elettore, che per errore materiale abbia sbagliato ad esprimere il proprio voto, di rivolgersi all'ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda.
Nella specie, pur volendo aderire alla giurisprudenza meno rigorosa, l'elettore non si è limitato, però, a cancellare il segno di croce apposto sul contrassegno di "…" e ad apporre il segno di croce sul contrassegno "…", rispetto al quale ha manifestato la propria preferenza a favore del candidato … – elementi questi che, alla stregua della richiamata giurisprudenza meno rigorosa, non sarebbero sufficienti a rendere nullo il voto espresso - ma ha, altresì, apposto la scritta "sbagliato a scrivere" ed un'altra scritta illeggibile che potrebbe essere anche una firma parimenti illeggibile, elementi questi ultimi che sono entrambi estranei alle modalità di espressione del voto e, quindi, tali da far ritenere inoppugnabilmente la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto. In altri termini, non vi era alcuna necessità di evidenziare ulteriormente l'errore commesso nell'esprimere il voto con l'aggiunta dell'espressione "sbagliato a scrivere" e di una ulteriore scritta che potrebbe essere anche una firma illeggibile, con la conseguenza che, essendo detti elementi, anche isolatamente considerati, estranei alle esigenze di espressione del voto, non possono che interpretarsi come elementi espressivi della volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto.
Omissis.